

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32069 del 20/11/2023 (Rv. 669426 - 01)

Procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - in genere - Fondi edificabili inclusi in piani di zona per l'edilizia economica e popolare - Previsione, nel piano regolatore generale, di destinazione agricola per il medesimo fondo - Rilevanza - Esclusione.

L'indennità di espropriazione dovuta al proprietario di un fondo, incluso in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare come area edificabile, va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 5 bis, comma 1, della l. n. 359 del 1992, a nulla rilevando che al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio il fondo stesso avesse, secondo le originarie previsioni del piano regolatore generale, destinazione agricola.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32069 del 20/11/2023 (Rv. 669426 - 01)